

Prot. 42336 /T-A11 del 5/7/19


Regione Calabria
Dipartimento N. 8
Agricoltura – Foreste – Forestazione
VIA E. MOLE'
88100 CATANZARO
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2019-2020.

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

Responsabile Servizio
Coordinamento Fauna Selvatica



(Dott. Piero Genovesi)

Oggetto: Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2019-2020.

Responsabili dell'istruttoria: Dott. Roberto Cocchi (Tel. 051-6512230 - e-mail: roberto.cocchi@isprambiente.it), Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644 - e-mail: francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (Tel. 06-5007.2641 - e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 215712 del 6 giugno 2019 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio regionale inviata, si comunica quanto segue.

Anzitutto è opportuno evidenziare come la vigente normativa nazionale attribuisca alle Regioni e alle Province Autonome facoltà decisionale per quanto concerne la gestione e la tutela faunistica (comma 3, art. 1, L. 157/92). In questo ambito le Amministrazioni redigono, con cadenza annuale, il calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il parere di questo Istituto (comma 4, art. 18, L. 157/92).

Tuttavia occorre osservare come le tematiche più generali attinenti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla conservazione della natura e della biodiversità rimangano di esclusiva pertinenza statale (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.). Da ciò deriva che nell'ambito dell'espressione di un parere su un provvedimento complesso, articolato ed importante sotto il profilo della conservazione della natura quale è il calendario venatorio regionale, che prevede una serie di prescrizioni e di vincoli che possono indurre effetti non secondari sulla gestione e la conservazione di diversi taxa, lo scrivente Istituto ritenga opportuno e doveroso esprimere valutazioni nei casi in cui si palesi una possibile contrazione dello stato di conservazione di determinate entità faunistiche. Ciò anche in forza della necessità di definire parametri uniformi di protezione della fauna la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato.

Di seguito vengono espresse valutazioni su alcuni temi inerenti il calendario venatorio prospettato dalla Regione Calabria che, a parere di questo Istituto, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Per ciascun tema considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune.

L'espressione di un parere favorevole al calendario venatorio regionale da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento da parte della Regione delle indicazioni di seguito esplicitate. Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

UCCELLI

Norme e documenti di riferimento

Come è noto la legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e

dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma 1bis) coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.

Al fine di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere coerenti con quanto richiesto dalla Commissione Europea, ISPRA nel 2010 ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni il documento *“Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”* (nota ISPRA di prot. n. 25495) al quale si fa riferimento per la redazione dei pareri in materia di calendari venatori. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche raccolte direttamente dall’Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente ed adottando, quando necessario, un doveroso principio di precauzione che subordina l’attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene rinnovabile ma non inesauribile a disposizione dell’intera collettività (legge 157/92, art. 1).

Va peraltro considerato che lo stato di conservazione SPEC riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare, per alcuni *taxa*, diverso da quello attuale aggiornato in conseguenza delle modifiche intervenute nel corso degli anni (si veda Birdlife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibility*). Le valutazioni espresse nel presente parere tengono conto delle più recenti classifiche SPEC disponibili.

Si è inoltre fatto riferimento alle indicazioni contenute nella *“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”*, al documento *“Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”* (2001), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno degli Stati membri, nonché alla Red List IUCN.

Si rammenta altresì che i termini temporali dell’apertura dell’attività venatoria alla Tortora sono stati indicati dal Ministero dell’Ambiente con nota n. 14687 del 3 luglio 2018 e che l’art. 18, comma 2, della legge 157/92 prevede che l’autorizzazione alla preapertura della caccia in data precedente la terza domenica di settembre è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte delle Amministrazioni competenti.

Infine, per quanto riguarda la data di inizio della migrazione prenuziale di Tordo bottaccio e Cesena si è tenuto conto delle valutazioni espresse da ISPRA con nota di prot. 12006 del 13.03.2017, nonché della più recente comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inviata ad ISPRA con nota n. 4666 del 4 marzo 2019.

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Specie cacciabili

Visto lo stato di conservazione del **Combattente** (SPEC 2), l’assenza di monitoraggio sull’andamento delle popolazioni migratrici attraverso il territorio regionale e nazionale, tenuto altresì conto che il trend delle osservazioni di individui appartenenti a questa specie, registrato in alcuni siti chiave, ha mostrato una flessione molto consistente negli ultimi anni

(si vede al riguardo la sopracitata Guida alla stesura dei calendari venatori), a giudizio di questo Istituto il prelievo venatorio del Combattente non dovrebbe essere autorizzato, come peraltro già previsto nei siti Natura 2000, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007.

Per quanto riguarda la **Moretta**, stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata, al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di quest'ultima specie che versa in uno stato di conservazione critico, coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla **Moretta**.

Pre-apertura e apertura generale della caccia prima dell' 1 ottobre

Per quanto riguarda la **Tortora** si desidera evidenziare che la specie è indicata nelle valutazioni europee sopra richiamate come in precario stato di conservazione (SPEC 1 in BirdLife International, 2017).

Nelle more del completamento del piano d'azione europeo sulla specie [Fisher, Ashpole, Scallan, Carboneras, e Proud (*compilers*). 2018 - *International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur* (2018 to 2028). European Commission Technical Report xxx-2018], che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di conservazione da considerare, e della definizione di un piano nazionale di gestione della specie predisposto da ISPRA e prodotto al Ministero competente, questo Istituto ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie anche per la stagione venatoria in esame. Pur tuttavia, in attesa delle indicazioni che verranno fornite dal piano di gestione, anche tenuto conto della recente nota inviata dal Ministero dell'Ambiente alle Regioni e Province Autonome con protocollo n. 0014687 del 3 luglio 2018 con la quale si richiamano le Regioni e Province Autonome ad evitare di autorizzare la preapertura della caccia alla **Tortora**, questo Istituto ritiene che vada esclusa la preapertura alla specie.

In merito alla possibilità di prevedere l'apertura generale della caccia al 15 settembre 2019 per le specie **Fagiano, Quaglia, Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Moriglione, Frullino, Pavoncella, Gallinella d'acqua, Porciglione e Colombaccio**, questo Istituto ritiene idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina all' 1 ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. In tal modo si favorirebbe inoltre un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Tempi di chiusura della caccia

In considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la **Beccaccia** e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la specie nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre. Un'eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento "*Key Concepts*", andrebbe subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità prevedendo quindi una

pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato. Si manifesta apprezzamento per la possibilità prevista dal calendario venatorio di codesta Amministrazione di esercitare un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento ('ondate di gelo'). Si confida che quanto previsto trovi puntuale realizzazione in presenza del verificarsi di eventi meteo climatici sfavorevoli. A tal fine si allega il "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" messo a punto da questo Istituto a supporto delle Amministrazioni competenti.

La chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (**Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Codone, Marzaiola, Moriglione, Frullino, Pavoncella, Gallinella d'acqua, Porciglione**), a giudizio di questo Istituto, dovrebbe avvenire al 20 di gennaio, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio, ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide, al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (par. 2.6).

Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l'abbandono temporaneo dell'area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha una maggiore incidenza quando avviene nei confronti di specie in migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione prenuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall'attività venatoria e l'interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori.

Le indicazioni sopra riportate circa la chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica appaiono particolarmente importanti per il **Moriglione**, stante lo status di conservazione della specie a scala europea, indicato come vulnerabile nelle recenti valutazioni condotte da Birdlife e classificata come SPEC 1. Inoltre, l'Italia riveste un ruolo rilevante per la conservazione di questa specie, in quanto il nostro Paese ospita una percentuale significativa della popolazione svernante europea di Moriglione (4%) (*BirdLife International*, 2017).

Informazioni recenti suggeriscono che la popolazione di Moriglione è diminuita rapidamente nella maggior parte del suo areale ed è stata inserita quindi nella categoria Vulnerabile della Lista Rossa IUCN. Nelle valutazioni riportate in dettaglio nella scheda specifica (www.iucnredlist.org/details/) si evince che la pressione venatoria non risulta essere un fattore di maggiore criticità per tale specie. Ad ogni modo le azioni di conservazione evidenziano l'importanza di un accurato monitoraggio dei carnieri per disporre di informazioni che possano garantire un prelievo sostenibile sul Moriglione. Si ritiene importante che queste indicazioni vengano seguite anche in Italia, dove la tendenza decennale della popolazione della specie svernante risulterebbe in calo moderato (-3,9% all'anno) come pure quello di lungo periodo (-1,5%) (Zenatello *et al.* 2014), meno accentuato di quello registrato per la popolazione svernante europea (30-49% in 22,8 anni;

<http://www.iucnredlist.org/details/22680358/0>). Al riguardo va tuttavia tenuto conto delle differenze nei metodi utilizzati per l'analisi del *dataset* europeo e di quello italiano.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene necessario che codesta Amministrazione realizzi un attento monitoraggio dei prelievi effettuati, anche al fine di valutare l'adozione di più stringenti misure di tutela della specie. Nel frattempo, non essendo riportati nel calendario venatorio il carniere massimo giornaliero e stagionale per il Moriglione, va previsto un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 2 e 10 capi per cacciatore.

Si osserva inoltre come anche la **Pavoncella** stia diminuendo a un tasso abbastanza rapido; la specie è classificata come quasi minacciata nella *Global Red List* nonché classificata SPEC 1 da *BirdLife International*, anche se la caccia non viene considerata un fattore di minaccia principale per questo limicolo (<http://www.iucnredlist.org/details/22693949/0>). Inoltre, *BirdLife International* non inserisce l'Italia tra le nazioni che hanno una particolare responsabilità per la conservazione della specie (*BirdLife International*, 2017). Tuttavia, le azioni di conservazione indicate per la specie includono anche la riduzione della pressione venatoria e la raccolta di affidabili stative sui carnieri. Lo scrivente Istituto non ritiene si rendano necessarie al momento misure più restrittive sulla caccia alla Pavoncella anche in considerazione del fatto che il trend della popolazione svernante in Italia, che in passato era di aumento consistente (+7,7% all'anno), nell'ultimo decennio indica ancora un moderato incremento (+2,1%) e lo stesso si rileva sul lungo periodo (+5,1%) (*Zenatello et al.* 2014). Tuttavia si invita codesta Amministrazione ad effettuare un attento monitoraggio degli abbattimenti di Pavoncella al fine di programmare una corretta gestione venatoria della specie e ad anticipare il termine del prelievo al 20 gennaio.

Per quanto concerne il prelievo di **Tordo bottaccio**, **Cesena** e **Tordo sassello**, i periodi di apertura della caccia indicati all'art. 18, comma 1 della legge 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento "*Key Concepts*", secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per le prime due specie e alla III decade per il Tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione prenuziale per Tordo bottaccio e Cesena può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal "*Key Concepts*" (si veda nota ISPRA prot. n. 12006/2017). Lo scrivente Istituto ritiene pertanto idonea l'adozione di un'unica data di chiusura per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena, coincidente con il 20 gennaio 2020.

Per la **Quaglia**, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, è stata recentemente confermata nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") ("*European birds of conservation concern*", *BirdLife International*, 2017). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre.

La chiusura della caccia al **Beccaccino** va prevista entro il termine del mese di dicembre. Ciò in ragione di due fattori concomitanti. Il primo riguarda quanto indicato dall'art. 18, comma 8, della L. 157/92 che per questa specie esclude qualsiasi forma di caccia da appostamento. Il secondo si basa sulla convinzione di ISPRA secondo cui la caccia in forma vagante va conclusa entro il mese di dicembre (per i motivi indicati un maggior dettaglio si rimanda al capitolo "Forme di caccia").

Estensione temporale del prelievo

Si evidenzia che per **Colombaccio** e **Ghiandaia** per le quali è previsto sia l'anticipo dell'apertura nel mese di settembre, sia il posticipo nel mese di febbraio, l'arco temporale di caccia previsto nella proposta di calendario venatorio regionale si protrae oltre i termini consentiti dall'art. 18, comma 2 della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge n. 96/2010 e va pertanto adeguatamente ridotto. Pertanto, volendo conservare la preapertura alle due specie all' 1 settembre occorre prevedere la chiusura della caccia al 15 gennaio. Si rammenta inoltre che l'autorizzazione regionale alla modifica dei termini temporali di cui al comma 1 dell'art. 18 (dal 16 settembre al 31 gennaio per i Corvidi di cui sopra), è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.

In merito al posticipo della chiusura della caccia al Colombaccio e ai Corvidi al 10 febbraio, la data non coincide con il periodo riproduttivo delle specie, indicato nel documento "*Key Concepts*". Inoltre le specie in parola risultano ampiamente diffuse sul territorio nazionale e presentano uno stato generale di conservazione definito sicuro. Il rischio di confusione con altre specie non cacciabili nel medesimo periodo può essere considerato trascurabile e la modalità di caccia consentita (appostamento fisso o temporaneo) e gli ambienti generalmente frequentati riducono sostanzialmente il rischio di disturbo per altre specie sensibili. Non esistono pertanto elementi tali da considerare l'estensione del periodo di caccia in contrasto con le indicazioni contenute nel documento "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" (§§ 2.6.3-2.6.13; §§ 2.6.1 e 2.6.2) prodotto dalla Commissione Europea. Tuttavia nel caso di condizioni climatiche ed ambientali particolarmente rigide alla fine dell'inverno, si invita codesta Amministrazione a considerare la sospensione del prelievo.

MAMMIFERI

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per la **Lepre comune**. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della specie. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Infine per la specie andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri in ogni ATC e andrebbe prevista un'anticipazione della chiusura della caccia ai primi giorni di dicembre in tutto il territorio regionale.

Al fine di attuare le più opportune misure di tutela delle popolazioni di Lepre italiana, specie endemica minacciata di interesse conservazionistico, negli ATC e nelle AFV dove quest'ultima specie sia stata segnalata in anni recenti, sarebbe opportuno ripartire il territorio regionale sulla base dell'esatta distribuzione di Lepre comune ed italiana, escludendo il ripopolamento artificiale ed il prelievo della Lepre comune nelle aree occupate e potenzialmente idonee per la Lepre italiana.

Nel caso della **Volpe** sia il prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore, che la

caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dovrebbe essere autorizzati nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale quindi a partire dall' 1 ottobre.

FORME DI CACCIA

In merito alla possibilità esercitare la caccia agli Anatidi lungo la battigia, come previsto da codesta Amministrazione, si evidenzia che in base al disposto dell'art. 21, comma 2, della Legge n. 157/92, ciò è consentito solo nel caso in cui le Regioni abbiano provveduto ad istituire zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna. Lo scrivente Istituto tuttavia non è a conoscenza del fatto che siano state condotte iniziative specifiche volte alla tutela delle aree chiave per la sosta dei migratori, come previsto all'art. 1, comma 5 della medesima Legge quadro, e pertanto chiede di poter ottenere la documentazione tecnica prodotta a riguardo, qualora disponibile, onde poter aggiornare il quadro relativo allo stato di applicazione della normativa nazionale nelle diverse realtà regionali. In assenza di azioni specifiche volte a tutelare zone chiave per la sosta dei migratori, ai sensi della suddetta Legge quadro non risulta consentito il prelievo venatorio a meno di 500 metri dalla costa marina.

Dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che il periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione degli stessi.

In linea generale la caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane, non va prolungata oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;
- b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- c) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani al 27 luglio appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

Inoltre si ritiene che dovrebbe essere evitato l'utilizzo di Coturnici d'allevamento nelle ZAC e durante lo svolgimento di manifestazioni cinofile, stante il possibile rischio di inquinamento genetico delle residue popolazioni naturali della specie. Questa indicazione è in accordo con lo schema del piano di gestione della specie approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (<http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/>).


MOBILITÀ DEL CACCIATORE

La scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei cacciatori in ambito regionale per l'esercizio della caccia alla migratoria contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n. 157/92 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia alla fauna migratoria, infatti, il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario e deve essere perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale.

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato l'allegato modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente a codesta Amministrazione di compilare l'unito questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica e di inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica cfn-segreteria@isprambiente.it

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI



(Dott. Roberto Cocchi)

n. 2 allegati
RC-ASO-FR/lru
Rif. int. 36297/2019